

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Nota di sintesi sulle principali misure di carattere fiscale e previdenziale presenti nel provvedimento *)

N.b.: Al momento non è ancora disponibile un testo ufficiale e consolidato del decreto legge in corso di approvazione. Questa nota fornisce le prime sintetiche indicazioni sulle principali misure di carattere fiscale e previdenziale, i cui contenuti vanno verificati alla luce del testo ufficiale. Ulteriori approfondimenti e aggiornamenti saranno contenuti in una nota successiva.

MISURE DI CARATTERE FISCALE

Art. 1

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Le imprese potranno ammettere in deduzione di imposta un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, al fine di incentivare il ricorso al capitale di rischio e di rafforzare la struttura patrimoniale.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione di un'aliquota percentuale individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

In via transitoria l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata per il primo triennio di applicazione al 3 per cento.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Art. 2

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

A partire dal 2012 le imprese potranno dedurre dalla base imponibile IRPEF o IRES la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sulle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni già esistenti spettanti all'impresa.

Vengono inoltre potenziate le deduzioni dalla base imponibile IRAP già esistenti in favore delle donne e dei lavoratori di età inferiore ai 35 anni.

Art. 5

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

Entro il 31 maggio 2012 con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti, saranno riviste le modalità di determinazione dell'ISEE al fine di rafforzare l'evidenza e la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché individuate le agevolazioni fiscali, tariffarie e assistenziali che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non saranno più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

I risparmi ottenuti saranno riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

Art. 12

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

Il limite per la tracciabilità dei pagamenti, al di sopra del quale non sarà consentito l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, è ridotto all'importo di mille euro.

Anche per i pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni verrà favorito lo sviluppo della moneta elettronica e la limitazione all'uso del contante.

Con un'apposita convenzione fra Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, da stipulare entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, saranno stabilite le caratteristiche minime dei conti correnti da rendere disponibili per i contribuenti, al fine di sviluppare i pagamenti elettronici, favorendo la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante ed individuando le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali i conti correnti saranno offerti senza spese

Art. 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria e rivalutazione delle rendite

Viene anticipata sperimentalmente l'applicazione dell'Imposta municipale propria al primo gennaio 2012 e fino al 2014, per entrare poi in vigore a regime dal 2015.

L'Imu è applicata su tutte le abitazioni del territorio nazionale e contemporaneamente vengono rivalutate le rendite catastali.

Per gli immobili a disposizione le aliquote restano invariate rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo sul fisco municipale. Quindi l'aliquota per le abitazioni a disposizione e per quelle locate è confermata allo 0,76% e il comune potrà variarla dello 0,3% (l'aliquota potrà variare dall'1,06 e lo 0,46%).

Per l'abitazione principale l'aliquota è fissata allo 0,4% e il comune può variarla dello 0,2% (l'aliquota avrà quindi una variabilità compresa tra lo 0,2% e lo 0,6%).

E' prevista per l'abitazione principale una detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell'imposta, e i comuni potranno anche elevarla nel caso in cui ne abbiano la disponibilità di bilancio. Se il comune stabilirà una detrazione più elevata, dovrà fissare l'aliquota per gli immobili a disposizione al livello base.

Il decreto stabilisce che una percentuale (non definita nel testo a disposizione) delle aliquote applicate alle diverse tipologie di immobili, sia riservata allo Stato. La detrazione e le eventuali riduzioni di aliquota non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Le rendite catastale vengono riviste per tutti gli immobili secondo i seguenti parametri:

- a. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- e. **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Art. 14

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni il tributo comunale sui rifiuti e servizi (modificato rispetto alla prima versione disegnata nello schema di decreto legislativo del 24 ottobre scorso) ed è dovuto da tutti coloro che possedano, occupino o detengano l'immobile a qualsiasi titolo.

La tariffa è corrisposta sulla base della quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, ed è assoggettabile ad imposizione l'80% della superficie catastale. A questa tariffa si applica una maggiorazione di una percentuale non specificata nel testo, di x euro a metro quadro a

copertura dei servizi comunali indivisibili. I Comuni hanno la possibilità di aumentare la quota per i servizi indivisibili.

Inoltre, i Comuni possono prevedere riduzioni della maggiorazione della tariffa al massimo del 30% nel caso – tra gli altri - di un solo occupante dell'immobile, o di abitazioni stagionali.

Art. 15 Disposizioni in materia di accise

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (dlgs 504/1995 e modificazioni) aumentano come segue:

- benzina: da 622,10 a 704,20 euro per mille litri (704,70 dall'1 gennaio del 2013);
- gasolio per carburante: da 481,10 a 593,20 euro per mille litri (593,70 dall'1 gennaio del 2013);
- gas di petrolio liquefatti usati come carburante: da 227,77 a 267,77 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale per autotrazione: da 0,00291 a 0,00331 euro per metro cubo.

Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

Contempla un aumento di dieci euro dell'addizionale erariale della tassa automobilistica prevista dalla legge 111/2011 che viene dunque fissata in euro 20 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a duecento Kw.

Dal 1° maggio 2012 è prevista una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, calcolata giornalmente a seconda della lunghezza delle unità:

- 5 € per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- 8 € per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- 10 € per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- 30 € per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
- 90 € per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- 207 € per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- 372 € per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- 521 € per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- 703 € per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

La tassa è ridotta della metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia; nonché per le unità a vela con motore ausiliario. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, alle unità da diporto possedute ed utilizzate

da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

È istituita inoltre l'imposta erariale annuale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, calcolata come segue in base al peso: per i velivoli con peso massimo al decollo

- fino a 1.000 kg., 1,50 € al kg;
- fino a 2.000 kg., 2,45 € al kg;
- fino a 4.000 kg., 4,25 € al kg;
- fino a 6.000 kg., 5,75 € al kg;
- fino a 8.000 kg., 6,65 € al kg;
- fino a 10.000 kg., 7,10 € al kg;
- oltre 10.000 kg., 7,55 € al kg;

Per gli elicotteri l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso; per gli alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, l'imposta è pari a 450,00 euro.

L'imposta è dovuta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile. E' corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

Sono esenti dall'imposta: gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo; gli aeromobili delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati al soccorso aereo o all'elisoccorso.

La suddetta imposta è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 18 Clausola di salvaguardia

Viene modificata la clausola di salvaguardia presente nella manovra di luglio e di agosto (legge 111/2011 e DL 138/2011) che prevedeva un taglio lineare del 5% dal 2012 e del 20% dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale compresi nell'elenco di cui all'allegato c – bis della legge 111/2011.

Era già stata indicata nel decreto di agosto la possibilità di aumentare le imposte indirette per ottenere i medesimi importi.

In particolare il presente provvedimento definisce l'imposta indiretta interessata, sostituendo il taglio lineare sopra indicato con un aumento di due punti dell'aliquota ordinaria Iva dal 21 al 23% ed un corrispondente aumento anche dell'aliquota intermedia (quella attualmente al 10%, mentre rimarrebbe invariata al 4% l'aliquota ridotta). Tali aumenti entrerebbero in vigore a partire dall'1 settembre 2012. Dall'1 gennaio 2014 entrambe le aliquote subirebbero un ulteriore aumento di mezzo punto percentuale.

Seguendo l'impostazione definita nelle manovre estive, la clausola di salvaguardia agirà solo nel caso in cui non vengano conseguiti i risparmi indicati con la definizione e l'applicazione della delega fiscale ed assistenziale. Più specificatamente questi aumenti scatteranno solo se, entro il 31 agosto 2012 (nb: nella manovra estiva la scadenza era fissata un mese dopo), non saranno adottati provvedimenti in materia fiscale e assistenziale volti al riordino della spesa sociale, all'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (detrazioni, crediti d'imposta, benefici fiscali relativi alle medesime prestazioni, ecc.), tali da determinare effetti positivi che, a regime dal 2014, siano pari a 20 miliardi di euro annui.

Art. 19

Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari

Vengono assoggettati all'imposta di bollo sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso dei titoli tutti gli atti e le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e sanitari

Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, il cui complessivo valore di mercato o, in mancanza, il valore nominale o di rimborso sia pari o inferiore a 5.000 euro presso ciascun soggetto tenuto all'invio della comunicazione.

La misura dell'imposta proporzionale non è ancora disponibile al momento della compilazione della presente nota.

Art. 28**Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese**

Viene modificata l'aliquota di base dell'addizionale regionale dal 1° gennaio 2011 e viene portata dallo 0,9% all' 1,23%. La manovra di agosto aveva già stabilito che le regioni potessero applicare – dal primo di gennaio - una maggiorazione all'addizionale non superiore allo 0,5%. Quindi le sette regioni che hanno attualmente un'aliquota allo 0,9% (tra le quali Toscana, Friuli, Veneto e Sardegna) dal primo di gennaio avranno un aumento di circa il 30% al quale le regioni potranno applicare un ulteriore 0,5% (a questo proposito si ricorda che non è stato chiarito se la maggiorazioni fossero da applicare all'aliquota di base o costituissero il tetto massimo. Elemento che non viene esplicitato neanche in questo provvedimento, ma il testo sembra far propendere per l'interpretazione meno favorevole in termini di carico tributario).

L'incremento dell'aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome. Viene inoltre stabilito che le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano a decorrere dal 2012 concorrano alla finanza pubblica per 857 milioni di euro annui e i Comuni di Friuli, Valle d'Aosta e le Province di Trento e Bolzano concorrono per 60 milioni di euro annui. Contestualmente viene ridotto l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti ai comuni e alle province della Sardegna e della Sicilia.

MISURE DI CARATTERE PREVIDENZIALE

Art. 21 – soppressione INPDAP e ENPALS

Dall'entrata in vigore del decreto legge vengono soppressi l'INPDAP e l'ENPALS che sono accorpati all'INPS. Con decreti di natura regolamentare del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e della pubblica amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla approvazione dei bilanci di chiusura delle gestioni degli enti soppressi le risorse umane e strumentali sono trasferite all'INPS.

Siamo profondamente contrari alla soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS tanto più che tale previsione è stata stabilita senza che sia intervenuto alcuna concertazione con le OO.SS. né tanto meno alcun confronto in merito alla governante dell'INPS.

Art. 24 – Riforma pensioni

Si realizza una riforma organica dell'intero sistema che tocca l'accesso alle pensioni dal punto di vista dei requisiti anagrafici e contributivi, le prestazioni in essere per quanto riguarda l'indicizzazione e l'armonizzazione aliquote contributive. La riforma si dichiara ispirata ai principi di equità e convergenza generazionale, flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita.

E'assolutamente da criticare il mancato confronto con le forze sociali per contenere l'impatto sociale di misure che si rivelano estremamente severe su platee di lavoratori e pensionati già da troppo tempo nel mirino dei tagli della spesa sociale nonostante lo sforzo che emerge dal testo del decreto di legge attualmente disponibile di un intervento complessivo sul sistema previdenziale e non, come avvenuto negli ultimi anni, con provvedimenti settoriali e disorganici.

Le misure nello specifico sono:

- 1) **Contributivo pro-rata per tutti dal 1 gennaio 2012:** sulle anzianità contributive maturate a far data dal 1/1/2012 per il calcolo della pensione si applicherà a tutti il sistema contributivo. Questa misura tocca coloro che, avendo raggiunto 18 anni di contributi al 31/12/1995 nella previsione della legge Dini conservavano il diritto al sistema retributivo puro. Non sono coinvolti in questa misura coloro che, con contribuzione solo dal 1996 in poi hanno già l'intera pensione calcolata con il sistema contributivo, né coloro che, avendo meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, hanno già il pro-rata contributivo sulle anzianità dal 1996 in poi.
- 2) **Certezza dei diritti:** coloro che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia entro il 31/12/2011 conservano le precedenti regole di accesso alla pensione e le relative decorrenze e possono chiedere la certificazione del diritto.
- 3) **Abolizione delle finestre mobili:** per chi matura i requisiti a pensione dal 1/1/2012 secondo le nuove regole vengono abolite le finestre mobili che, di fatto, sono inglobate nei nuovi requisiti pensionistici.

4) Nuove pensioni di vecchiaia:

REQUISITI ANAGRAFICI

Donne lavoratrici dipendenti settore privato

- Viene accelerato l'aumento del requisito di pensione per vecchiaia delle donne del settore privato che passa a 62 anni nel 2012, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni dal 1/1/2016 e 66 anni dal 1/1/2018.

Donne lavoratrici autonome

- L'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici autonome iscritte all'AGO e alla gestione separata INPS arr. 2 c. 26 legge 335/1995 viene elevata a 63 anni e 6 mesi nel 2012, a 64 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1/1/2016 e a 66 anni dal 1/1/2018.

Uomini lavoratori dipendenti settore privato e donne lavoratrici settore pubblico

- Il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Uomini lavoratori autonomi

- Il requisiti anagrafico per il pensionamento di vecchiaia dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Per tutti resta comunque ferma la disciplina di adeguamento automatico dei requisiti a pensione rispetto agli incrementi della speranza di vita prevista dal decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Con il presente decreto l'adeguamento avverrà ogni 2 anni (invece di ogni 3 anni come previsto dalla normativa precedente).

Inoltre si prevede che, in ogni caso, **l'età minima di pensionamento non potrà essere inferiore a 67 anni** per tutti i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei requisiti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile per il pensionamento **dall'anno 2021**.

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con una **anzianità minima di 20 anni** di contributi a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, importo che è rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominate calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente da rivalutare.

Si prescinde da tale importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di 70 anni e in possesso di un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

La Cisl ritiene iniquo un intervento strutturale che sposta in avanti il pensionamento delle persone viste le riforme già fatte che avevano messo in equilibrio finanziario il sistema pensionistico italiano. E' evidente che l'intervento "fa cassa" senza reinvestire nello stesso sistema pensionistico.

5) Pensioni anticipate e disincentivo

Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a far data dal 1/1/2012 con età inferiori a quelle previste per la pensione di vecchiaia, è riconosciuto il diritto a pensione solo se risulta maturata una anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne nell'anno 2012.

Questi requisiti sono elevati di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 2 mesi	41 anni e 2 mesi
2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi

Sono quindi abolite le cosiddette “quote”.

Inoltre, in questa ipotesi, se l'età di pensionamento è inferiore a 62 anni verrà applicata una **riduzione del 2% per ogni anno di anticipo dell'età rispetto a 62 anni**, se l'età di pensionamento non è intera la riduzione percentuale sarà proporzionale al numero di mesi.

Anche in questo caso si applicherà la disciplina di adeguamento automatico dei requisiti a pensione rispetto agli incrementi della speranza di vita prevista dal DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Inoltre, con riferimento ai soggetti che maturano il diritto a pensione dal 1/1/2012 per l'attuazione delle disposizioni che prevedono l'esonero nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle Istituzioni ed Enti di ricerca nonché degli enti di cui all'articolo 70, c. 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si deve tener conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinati dalle nuove norme.

Le nuove disposizioni creano una condizione di forzosa di maggiore permanenza nel mercato del lavoro per evitare la riduzione della pensione. Ad esempio un uomo che ha cominciato a lavorare a 14 anni, potrebbe accedere al pensionamento nel 2012 a 56 anni e 1 mese ma per non essere penalizzato sul suo trattamento pensionistico dovrebbe rimanere al lavoro almeno fino ai 62 anni. La Cisl ritiene che su questo punto si potrebbe ripristinare un po' di equità lasciando la precedente normativa ai lavoratori che svolgono attività maggiormente gravose e pesanti e cercando soluzioni per tutti i lavoratori che sono stati espulsi dal lavoro (attualmente inoccupati, in esodo, in mobilità) accompagnandoli fino alla pensione attraverso un apposito ammortizzatore strutturale (ad oggi sono stimati in 50.000).

6) Requisito minimo di pensione nel sistema contributivo puro

Per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (contributi solo dal 1996 in poi) il diritto alla pensione, previa cessazione dal lavoro, può essere altresì conseguito al compimento di un'età anagrafica di 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo, annualmente rivalutato in base alla variazione media del PIL del quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari, nel 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

7) Deroghe

Conservano i requisiti anagrafici e contributivi precedenti e così come il regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge:

- I soggetti che **maturano i requisiti a pensione entro il 31/12/2011;**
- Nel limite di **50.000 beneficiari, ancorché maturino i requisiti a pensione dopo il 31/12/2011 i lavoratori:**
 - a) collocati in mobilità ordinaria e per le aree disagiate ex artt. 4 e 24 legge 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 31/10/2011 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;
 - b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e successive modifiche per effetto di accordi stipulati entro il 31/10/2011;
 - c) che alla data del 31/10/2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2 c. 28 legge 662/1996;
 - d) lavoratori che, anteriormente alla data del 31/10/2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
 - e) del personale dello Stato, Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del dlgs. marzo 2001, n. 165 che alla data del 31/10/2011 hanno in corso l'esonero dal servizio cui all'art. 72 c.1 dl 112/2008 convertito con modifiche nella legge 133/2008.

Gli enti di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande di pensionamento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero ed è previsto un meccanismo per computare nel numero di 50.000 beneficiari coloro che, in base alla precedente normativa, rientrano nell'ambito dei 10.000 derogati.

8) Coefficienti di trasformazione del sistema contributivo

Con decreto direttoriale ad effetto dal 1/1/2013 il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo è esteso alle età corrispondenti a 70 anni e, in base alle variazioni dell'aspettativa di vita, anche per le età corrispondenti a valori superiori. Il decreto descrive la procedura di adeguamento e ne prevede l'aggiornamento ogni biennio (in luogo del triennio stabilito dalla normativa precedente) a partire dal 1/1/2019.

9) Usuranti

La normativa di accesso alle agevolazioni pensionistiche dei lavoratori sottoposti a mansioni usuranti rimane in vigore ma il decreto in esame prevede il coordinamento di alcune norme con le nuove disposizioni in riferimento al periodo transitorio 2008-2012 che è sostituito dal periodo 2008-2011 e rispetto ai requisiti di coloro che svolgono attività usurante per periodi inferiori a 78 giorni all'anno.

10) Armonizzazioni

Con regolamento da emanare entro il 30/6/2012 si prevede l'armonizzazione per i regimi pensionistici per cui siano previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi i lavoratori di miniere, cave, torbiere (78 c. 23 legge 388/2000), i Vigili del Fuoco (d.lgs. Legge 1570/1941), Forze armate (d.lgs. 195/1995), iscritti al Fondo speciale ferrovie (art. 43 legge 488/1999).

11) Totalizzazioni

Viene eliminato il vincolo di 3 anni per poter totalizzare la contribuzione ai sensi del d.lgs. 42/2006.

12) Contributo di solidarietà fondi speciali

Dal 1/1/2012 e fino al 31/12/2017 viene introdotto un contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondi Elettrici, Telefonici, Trasporto, INPDAI) del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per il Fondo volo l'imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. La pensione al netto del contributo di solidarietà non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Di seguito la tabella che illustra le percentuali del contributo di solidarietà

TABELLA A - Contributo di solidarietà

Anzianità contributive al 31/12/1995	da 5 a fino a 15 anni	oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Pensionati			
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
Lavoratori			
Ex Fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

13) Aumento contributi lavoratori autonomi e coltivatori diretti, mezzadri, coloni

Con effetto dal 1/1/2012 le aliquote contributive sono pensionistiche di finanziamento e computo (calcolo) della pensione dei **lavoratori artigiani e commercianti** iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 22% (attualmente l'aliquota è del 20%).

Analogamente, dal 1/1/2012 le aliquote contributive e di computo dei **coltivatori diretti, mezzadri, coloni** sono aumentate secondo le seguenti tabelle:

Tabella B

Aliquote di finanziamento

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21anni	Minore di 21 anni
2012	20,6%	18,4%	17,7%	14,0%
2013	20,9%	19,0%	18,1%	15,0%
2014	21,2%	19,6%	18,5%	16,0%
2015	21,5%	20,2%	18,9%	17,0%
2016	21,8%	20,8%	19,3%	18,0%
2017	22,0%	21,4%	19,7%	19,0%
dal 2018	22,0%	22,0%	20,0%	20,0%

Tabella C

Aliquote di computo

Anni	Aliquota di computo
2012	20,6%
2013	20,9%
2014	21,2%
2015	21,5%
2016	21,8%
2017	22,0%
dal 2018	22,0%

14) Casse professionali

Per assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni entro e non oltre il 31/3/2012 gli enti e le forme pensionistiche di cui al d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. 103/1996, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare, adottano misure per assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Le delibere sono sottoposte ai Ministeri vigilanti, in caso di parere negativo o di mancata delibera, con decorrenza dal 1/1/2012 si applicano le disposizioni relative al pro-rata contributivo e un contributo di solidarietà dell'1% a carico dei pensionati per gli anni 2012-2013.

15) Blocco 2012-2013 perequazione pensioni superiori a 2 volte il trattamento minimo

Il provvedimento, secondo quanto affermato dal Premier Monti in conferenza stampa, prevede inoltre il blocco delle perequazioni delle pensioni, rispetto all'aumento del costo della vita sui trattamenti superiori a due volte quello minimo. Le perequazione piena al 100% sarebbe riconosciuta solo sulle fasce del trattamento minimo fino a 960,00 €.

Questa misura oltre ad essere iniqua rischia di essere recessiva, perché colpisce comunque pensionati con trattamenti bassi, rischiando di generare effetti negativi sui consumi e sulle aspettative delle famiglie. Si interviene, peraltro, su soggetti il cui potere di acquisto delle pensioni è già stato intaccato dal mancato adeguamento, negli anni, dei trattamenti alla crescita dei prezzi, delle tariffe e della produttività.

16) Estensione delle tutele delle prestazioni temporanee ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps

A decorrere dal 1/1/2012 ai professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'art. 2 c. 26 legge 335/1995 e non pensionati sono estese le tutele di cui all'art. 1 c. 788 legge 296/2006 (indennità di malattia e indennità di congedo parentale).

17) Accantonamento risorse per politiche giovani e donne

Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'occupazione di donne e giovani. Il Fondo è finanziato con 200 milioni di € nel 2012 e a decorrere dal 2013 con 300 milioni di €. Con decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia sono definiti criteri e modalità istitutive.

18) Commissione per accesso graduale al pensionamento e decontribuzione parziale

Il decreto prevede la costituzione di una Commissione di esperti, rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria e autorità di vigilanza del settore previdenziale per valutare entro il 31/12/2012, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ulteriori forme di gradualità nell'accesso

al pensionamento con il sistema contributivo. Entro il 31/12/2012 saranno anche analizzate forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva verso forme previdenziali integrative.

Se questa espressione vuole intendere l'uscita dalla previdenza obbligatoria con forme di cosiddetto "opting out" verso la previdenza integrativa la CISL esprime la propria contrarietà e non si capisce perché la norma punti l'attenzione sui giovani il quali, invece, dovrebbero avere sia previdenza obbligatoria sia integrativa.

19) Iniziative per la promozione della cultura del risparmio previdenziale

Si prevede che il Ministero del lavoro elabori insieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria un programma coordinato di iniziative di informazione ed educazione previdenziale, in particolar modo mirato alle giovani generazioni, cui concorre la comunicazione sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto.

20) TFR di importo elevato

Sulle indennità di fine rapporto di importo superiore a un milione di € il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1/1/2011 l'imposta è determinata in deroga ai criteri indicati nell'art. 19 del TU delle imposte sui redditi applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'art. 11 c. 1 dello stesso T.U. e le medesime disposizioni si applicano ai compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

* A cura di Angelo Marinelli, Lorenzo Lusignoli, Paola Serra e Valeria Picchio